



COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  
Provincia di Pesaro e Urbino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA CONTABILE**

Reg. Gen. 225

Copia

N. 30 DEL 03-07-09

**Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI-**

Visto che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 6 e 7 giugno 2009., sono stati rinnovati gli organi comunali;

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

*"1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.*

*... omissis ...*

*8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:*

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
- c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
- e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;*
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.;*

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

*“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”*

che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, *(con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119)*:

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
da 1.001	a 3.000	Base	1446,08	289,22	216,91
		+5%	72,30	14,46	10,85
		<b>TOTALE</b>	<b>1.518,38</b>	<b>303,68</b>	<b>227,76</b>

Ritenuto di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

Visto il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

*«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.*

*Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;*

Visto che questo Comune:  secondo i dati dell'ultimo censimento della popolazione;

**X** alla data del 31 dicembre 2007, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), secondo i dati ISTAT conta n. 2715 abitanti residenti;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

A) Di fissare, con decorrenza, per il Sindaco, dal 9 giugno 2009, giorno successivo a quello della proclamazione degli eletti; per il Vice-Sindaco e Assessori dal 16 Giugno 2009 come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile agli amministratori ;

Sindaco	Ceccaroli Domenico S.	lavoratore autonomo	EURO 1.518,38=
Vice-Sindaco	Paganelli Donatella	lavoratrice dipendente	EURO 151,84=
		Non in aspettativa	
Assessore	Moroni D.	lavoratore dipendente	<b>EURO 113,88=</b>
		Non in aspettativa	
“	Annibaldi M.	lavoratore autonomo	<b>EURO 227,76=</b>
“	Serafini G.	lavoratore autonomo	<b>EURO 227,76=</b>

B) Dare atto che la spesa complessiva, in ragione annua, ammontante a **€ 26.875,44=** trova disponibilità sul corrispondente intervento.,

D) Di trasmettere la presente determina alla G.C. per quanto di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Polidori Rag. Doriana)**

---

INVIO al Servizio finanziario in data

COPIA è inviata al Segretario in data

---

VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, comma 4, T.U. Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267)

Esecutiva in  
DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Doriana Polidori)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 21-07-09 al 05-08-09.

Montecalvo in Foglia, li 21-07-09

F.to IL MESSO COMUNALE

---

E' copia conforme all'originale.  
Montecalvo in Foglia, li 21-07-09

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

---